



PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA PROVINCIALE

Prot. n. 1546

Deliberazione n. 592 Del 30.11.2009

Allegati n. 1

Oggetto: Stralcio al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla disciplina per l'affidamento degli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato – Determinazioni.

GUASTICCHI MARCO VINICIO	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
ROSSI AVIANO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
BELLINI ORNELLA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
MIGNINI PIERO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
ANTONINI CARLO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
FELIGIONI STEFANO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
GRANOCCHIA GIULIANO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
CAPRINI DOMENICO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
BERTINI ROBERTO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
PORZI DONATELLA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

PRESIDENTE: MARCO VINICIO GUASTICCHI

RELATORE: AVIANO ROSSI

DIRIGENTE SERVIZIO: ANNA MARIA SANTOCCHIA

VICE SEGRETARIO GENERALE: GIANFRANCO GARRITANO

Prot. n. 1546

Deliberazione n. 592 Del 30.11.2009

Allegati n. 1

Oggetto: Stralcio al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla disciplina per l'affidamento degli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato – Determinazioni.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e richiamato, in particolare, l'art.2, comma 1, per il quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in accordo con i principi generali fissati dalle disposizioni di legge;

VISTO l'art.42, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Consiglio la competenza all'approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art.48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta la competenza all'adozione del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

VISTO l'articolo 77 dello Statuto della Provincia di Perugia;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi, stralcio riferito a “La Dirigenza”, approvato con deliberazione C.P. n. 139 del 29.10.1996 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 105 del 26.11.2009 con la quale sono stati definiti i criteri generali riferiti all'adozione del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

TENUTO CONTO che si rende necessario provvedere, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti e necessari in tempi idonei a salvaguardare la funzionalità dei servizi, all'adozione di una norma regolamentare che disciplini in maniera più compiuta e prevedendo apposite procedure d'evidenza pubblica ai fini della copertura di posizioni dirigenziali mediante contratti a termine;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 23 del sopra citato Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – stralcio relativo a “La Dirigenza” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.139 in data 29.10.1996, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO dover avviare le procedure per l'adozione di specifica norma regolamentare ai fini della disciplina per l'affidamento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Gestione del Personale, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n.267/2000;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa espresse,

- 1) di prendere atto della proposta formulata dai competenti uffici dell'Ente ai fini della successiva adozione della disciplina, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'affidamento degli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato;
- 2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Gestione del Personale all'invio della proposta regolamentare di cui al presente atto ai soggetti sindacali interessati, ai fini della successiva adozione;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato la Dirigente del Servizio Gestione del Personale quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

LA GIUNTA

inoltre, stante l'urgenza a provvedere, con voti unanimi espressi con successiva votazione

DELIBERA

di dare al presente atto immediata esecutività.

**L'affidamento dell'incarico dirigenziale e
di alta specializzazione a tempo determinato**

Art. 1

**Copertura di posizioni dotazionali dirigenziali e di elevata specializzazione
con rapporto a tempo determinato**

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, ed in attuazione dell'art.77 del vigente Statuto Provinciale, le posizioni in dotazione organica ascritte a qualifica dirigenziale ed i posti dotazionali di elevata specializzazione, tali definiti con atto del Presidente della Provincia di conferimento del relativo incarico, possono essere coperti mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato, anche con personale già dipendente dell'Amministrazione provinciale, nell'osservanza dei requisiti richiesti, dal vigente ordinamento, per l'accesso alla qualifica dirigenziale. In recepimento dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 19 del D.l.gs 165/2001 i predetti incarichi possono essere conferiti entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti delle strutture di massima dimensione nell'Ente e dell'8% della dotazione organica dei dirigenti delle altre strutture dirigenziali. Gli arrotondamenti sono calcolati secondo il disposto del comma 6 bis dell'art.19 del D.L.gs 165/2001.
2. Possono essere costituiti, altresì, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia per la fornitura di prestazioni dirigenziali, che per l'assolvimento di attribuzioni di elevata specializzazione professionale, tesi alla copertura di posizioni istituite al di fuori della dotazione organica dell'Amministrazione provinciale, conformemente a quanto disposto dal predetto art. 110, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, la cui disciplina è recata dal successivo art. 2.
3. Ai fini del computo complessivo dei periodi di servizio utili per il conseguimento dell'accesso alla qualifica dirigenziale, si intendono rientranti nell'ambito dell'ex carriera direttiva, ai sensi dell'art.28, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., gli inquadramenti nella categoria D, nonché i servizi svolti, al di fuori della pubblica amministrazione, in mansioni sostanzialmente equiparabili, in concreto, a quelle rientranti nelle declaratorie contrattuali propria della suddetta categoria.
4. Ai fini di cui sopra, il rapporto è costituito mediante stipula di specifico contratto individuale di lavoro di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa adozione di apposita delibera della giunta provinciale contenente le motivazioni puntualmente poste a fondamento dell'operata deroga, di diritto privato.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, l'individuazione del contraente è operata mediante sistema ad evidenza pubblica, impiegando apposito processo individuativo - preceduto da idoneo avviso pubblico - teso all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, anche in ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto contrattuale, e/o alla valutazione delle esperienze curriculari in genere e delle specifiche attitudini dimostrate.
6. Il Presidente della Provincia, in deroga a quanto stabilito al precedente comma, ha la facoltà di prorogare o rinnovare gli incarichi dirigenziali a tempo determinato in essere all'atto del proprio insediamento senza attivare una nuova selezione pubblica. Il rinnovo o la proroga sono disposti con decreto presidenziale ed il nuovo rapporto deve essere costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro.
7. All'attività d'accertamento e/o valutativa di cui sopra provvede apposito nucleo valutativo composto dal Direttore Generale, che lo presiede, e da almeno due membri esperti in materia di selezione, di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione locale o degli specifici ambiti di gestione rimessi alla posizione da ricoprire, individuati dal Direttore Generale. Il Presidente della Provincia, o suo delegato, individua il soggetto contraente tenendo conto dell'istruttoria svolta, al riguardo, da detto nucleo, tesa all'accertamento dell'idoneità dei candidati in funzione della professionalità acquisita, anche in ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto, mediante valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze curriculari in genere.
8. La valutazione del curriculum è operata formulando un giudizio sintetico sulla complessiva attività professionale svolta.

9. La metodologia individuativa di cui al comma 3, da specificarsi puntualmente nel relativo avviso di reclutamento, può ricomprendere apposito colloquio - da sostenersi con il nucleo valutativo sopra menzionato - indicativamente afferente, tra gli altri, taluni dei seguenti aspetti: profili attitudinali per assumere la posizione; profili motivazionali di partecipazione alla selezione; visione ed interpretazione del ruolo da ricoprirsi; orientamento all'innovazione organizzativa, alla deburocratizzazione dei rapporti, allo snellimento delle procedure ed alle relazioni con l'utenza; prefigurazione di azioni e comportamenti per l'assolvimento delle attribuzioni; lavoro di gruppo e processi motivazionali; valutazione delle prestazioni e del personale eventualmente coordinato; leadership come strumento relazionale e produttivo; introduzione e gestione di sistemi incentivanti. La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di competenza, attitudine, propensione, preparazione, managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate, dal candidato, in relazione alla posizione da ricoprire.
10. La valutazione operata in esito della selezione condotta è tesa esclusivamente ad individuare i candidati idonei alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, di diritto pubblico o di diritto privato a tempo determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. La nomina del dirigente a tempo determinato è operata, tra i candidati idonei, dal Presidente della Provincia. E' facoltà dell'Amministrazione, nondimeno, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale o per una corrispondente durata, stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato idoneo, in caso di risoluzione dell'originario negozio per qualsiasi causa intervenuta, ovvero nell'ipotesi di esigenze gestionali e funzionali sopravvenute.
11. Con la costituzione del rapporto a tempo determinato in posizione dirigenziale o di elevata specializzazione, di cui al presente articolo, operata mediante contratto individuale di competenza del Dirigente incaricato della gestione del personale, su specifica direttiva del Presidente della Provincia, individuante la parte contraente ed i principali aspetti di disciplina del rapporto, il Presidente della Provincia, con proprio atto, conferisce apposito incarico in ordine alla specifica posizione interessata dal processo reclutativo, incardinando il titolare delle funzioni dirigenziali o di alta specializzazione nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'Ente. Da tale momento il soggetto reclutato è legittimato all'assolvimento di ogni attribuzione direttamente o indirettamente connessa con l'incarico affidato.
12. La costituzione del rapporto, come il conseguente conferimento d'incarico, può prescindere dalla precedente assegnazione di corrispondenti funzioni dirigenziali o di elevata specializzazione, o dal conseguimento di apposita qualificazione professionale a seguito di procedure concorsuali e/o selettive, fermi restando i requisiti necessari per l'esercizio delle attribuzioni medesime, quali normativamente prescritti.
13. Il rapporto di cui al comma 1 può essere costituito anche con personale già dipendente dall'Ente in posizioni funzionali previste per l'accesso alla Dirigenza (categoria D) ai sensi dell'art. 19, comma 6 D. Lgs. 165/2001. La stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, previo apposito atto di conferimento da parte del Presidente della Provincia, determina, a domanda del dipendente interessato e con effetti dalla data di decorrenza del rapporto dirigenziale o di elevata specializzazione pattuita tra le parti e di effettiva assunzione delle relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità e con diritto al mantenimento della posizione dotazionale di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto dirigenziale o di alta specializzazione a tempo determinato, con facoltà, peraltro, per l'Amministrazione provinciale, di ricoprire il posto di provenienza lasciato temporaneamente vacante con relativa costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi delle vigenti norme, anche contrattuali. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto dirigenziale o di alta specializzazione costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi, cessano, altresì, di diritto, gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale, dallo stesso termine, è ricollocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale di provenienza. Il collocamento in aspettativa, comunque, è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio.

14. Il trattamento economico e giuridico, per i contratti di diritto pubblico, sono disciplinati con riferimento al sistema normativo vigente per il comparto contrattuale degli enti locali, per i contratti di diritto privato il trattamento economico e giuridico verrà disciplinato tra le parti fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 110 del TUOEL .
15. Il limite di durata del rapporto contrattuale costituito ai sensi del presente articolo non può superare, comunque, il mandato elettivo del Presidente della Provincia conferente l'incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. Il dirigente resta titolare dell'incarico affidato, comunque, per un ulteriore periodo non superiore ai 90 giorni dall'elezione del nuovo Presidente della Provincia, al fine di consentire l'ordinaria gestione dell'Ente, fermo restando che, in ogni caso, l'incarico cessa automaticamente all'atto dell'eventuale nomina del nuovo dirigente nel predetto periodo temporale.
16. Sono da ritenersi di elevata specializzazione professionale quelle posizioni funzionali caratterizzate da un evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multidisciplinari ed implicanti, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo professionale, un permanente flusso di attività formativa e di aggiornamento, una costante applicazione delle tecniche d'intervento apprese ed una limitata presenza nell'ambito dell'ordinario mercato del lavoro pubblico o privato. Il trattamento economico e giuridico riconoscibile a tali posizioni può essere motivatamente assimilato a quello dirigenziale, laddove sia ritenuto necessario od opportuno in relazione all'elevata specializzazione richiesta ed alla relativa situazione di mercato.
17. Per la copertura, con rapporto a tempo determinato, di posizioni extra-dotazionali dirigenziali o di alta specializzazione, si applica il sistema costitutivo delineato nel successivo articolo, eventualmente opportunamente adeguato sia in funzione dell'assenza dotazionale di specifica posizione dirigenziale o di elevata professionalità, sia, ancora, in relazione alla specifica qualificazione professionale di riferimento.

Art. 2

Costituzione di rapporti dirigenziali e di elevata specializzazione a tempo determinato extra-dotazionali (al di fuori della dotazione organica)

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere stipulati, al di fuori della vigente dotazione organica dell'Amministrazione provinciale, contratti a tempo determinato di diritto privato per la costituzione di rapporti di lavoro dirigenziale e di elevata specializzazione per il conseguimento di specifici obiettivi, lo svolgimento di funzioni di supporto o l'esercizio di attribuzioni di coordinamento di strutture, anche destinate all'assolvimento di funzioni istituzionali, fermi restando i requisiti richiesti, dal vigente ordinamento, per la qualifica o categoria da assumere e fermo restando, altresì, che la costituzione del rapporto, con il conseguente conferimento d'incarico, può prescindere dalla precedente assegnazione di corrispondenti funzioni dirigenziali a seguito di precedenti procedure concorsuali e/o selettive.
2. Tenuto conto della peculiarità di tali posizioni, che consentono di fronteggiare specifici bisogni funzionali del singolo assetto di governo locale e non dell'ente nella sua impersonale oggettività erogativa ed organizzativa, l'Amministrazione può procedere all'affidamento dell'incarico anche nei confronti di personale già dipendente in possesso dei necessari requisiti. L'Amministrazione procede all'affidamento dell'incarico con le procedure già individuate al precedente articolo 1 del presente regolamento.
3. I rapporti a tempo determinato di cui trattasi sono istituiti previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Provinciale determinante, la costituzione della posizione interessata, gli organi di riferimento, la struttura organizzativa di preposizione.
4. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo, sono costituiti nel limite del cinque per cento delle posizioni dotazionali ascritte a qualifica dirigenziale ed a categoria direttiva (categoria "D") considerate complessivamente ed indipendentemente dalla loro eventuale copertura o vacanza, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del TUOEL. L'entità dotazionale di computo è arrotondata comunque all'unità superiore. La consistenza

della dotazione organica di riferimento ai fini del predetto computo è quella giuridicamente vigente all'atto della costituzione del relativo rapporto di lavoro a tempo determinato. E', comunque, ammessa la costituzione di almeno una posizione extra-dotazionale ai sensi del presente articolo.

5. Il trattamento economico e giuridico verrà disciplinato tra le parti fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 110 del TUOEL.
6. In ipotesi di costituzione di rapporto extra-dotazionale a tempo determinato con propri dipendenti, come nel caso di costituzione del medesimo rapporto con personale dipendente da altra pubblica amministrazione, come, ancora, nell'ipotesi dello stesso rapporto costituito, da proprio personale dipendente, con altra pubblica amministrazione, si applicano le prescrizioni recate, in materia di ricostituzione dell'originario rapporto nella posizione di provenienza, dall'art. 110, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000.
7. Limitatamente al caso di costituzione di rapporto ai sensi del presente articolo con personale dipendente dall'Amministrazione provinciale, il Presidente della Provincia, con proprio provvedimento, può decretare l'indisponibilità alla copertura con rapporto a tempo indeterminato del posto dotazionale di provenienza del dipendente incaricato, per tutta la durata dell'incarico conferito, in ragione della necessità o della rilevante opportunità di creare i presupposti intesi a non privarsi della specifica professionalità acquisita, dal dipendente interessato, in relazione alla posizione professionale di provenienza, con possibilità, per il dipendente stesso, di ricostituzione dell'originario rapporto di lavoro allo spirare del termine di conferimento dell'incarico dirigenziale o di elevata specializzazione, ai sensi della disposizione normativa richiamata nel precedente comma.
8. La durata del rapporto costituito ai sensi del presente articolo non può eccedere quella del mandato amministrativo del Presidente della Provincia in carica, anche in ipotesi di anticipata cessazione del mandato stesso per qualsiasi causa, e può essere rinnovata nell'ambito di durata del mandato del Presidente della Provincia successivamente eletto, con provvedimento di quest'ultimo.
9. I trattamenti economici accessori relativi ai rapporti dirigenziali e di elevata specializzazione di cui al presente e al precedente articolo non sono finanziabili nell'ambito degli ordinari fondi di alimentazione degli omologhi trattamenti economici contrattualmente previsti per il personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 3

Pubblicità dell'avviso e comunicazioni in ordine alle procedure selettive

1. L'avviso relativo alle procedure selettive di cui al presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale della Provincia di Perugia per 15 giorni consecutivi, il giorno di pubblicazione è escluso dal computo. L'avviso è altresì trasmesso al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai dirigenti e alla R.S.U. dell'Ente.
2. Nel caso in cui la procedura selettiva preveda il sostenimento di un colloquio, l'elenco dei candidati ammessi e non, il calendario e la sede del colloquio, qualora non indicati nell'avviso, nonché l'esito della selezione, saranno pubblicati nel sito internet istituzionale della Provincia di Perugia.
3. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato con le modalità indicate al comma precedente almeno dieci giorni prima della data in cui è previsto il sostenimento del colloquio stesso.
4. Le pubblicazioni di cui al presente articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

PRESIDENTE F.TO MARCO VINICIO GUASTICCHI

RELATORE F.TO AVIANO ROSSI

DIRIGENTE SERVIZIO F.TO ANNA MARIA SANTOCCHIA

VICE SEGRETARIO GENERALE F.TO GIANFRANCO GARRITANO

Copia conforme all'originale conservato presso la sede della Provincia di Perugia. La copia è rilasciata per uso amministrativo e si compone di n. 9 fogli.

Perugia, 15.03.2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GESTIONE DEL PERSONALE

ANNA MARIA SANTOCCHIA

(firma)



**PROVINCIA DI PERUGIA
UFFICIO ASSISTENZA GIUNTA PROVINCIALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 139

Si certifica che la presente deliberazione numero 000592 del 30/11/2009 viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia di Perugia il 17/03/2010 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 18/08/2000, n.267.

Perugia, li 17/03/2010

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

Dott.ssa M. Cecilia Comez



**PROVINCIA DI PERUGIA
UFFICIO ASSISTENZA GIUNTA PROVINCIALE**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n.267, e pertanto è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Deliberazione n.592 del 30/11/2009

Perugia, li 17/03/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Francesco Grilli